



RELEVANT  
BUSINESS MATTERS

D. L. n. 176 del 18-11-2022

# DL AIUTI QUATER: PRINCIPALI NOVITÀ IN MERITO A CREDITI DI IMPOSTA, SUPERBONUS E WELFARE AZIENDALE

A CURA DI

**LUIGI MELLONI**  
**ELIANA RIZZI**

## INDICE

### Introduzione

1. Estensione del credito di imposta per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale .....	2
2. Misure in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti .....	3
3. Misure di sostegno contro il caro bollette .....	3
4. Novità in materia di fringe benefit .....	4
5. Agevolazione per l’adeguamento dei registratori di cassa .....	5
6. Novità in materia di “Superbonus” per gli interventi nell’edilizia .....	6
Contatti.....	7

## Introduzione

Con la presente circolare Vi segnaliamo le principali disposizioni di carattere fiscale introdotte dal Decreto Legge n. 176 del 18-11-2022 (d’ora in poi anche “Decreto Aiuti-quater” o “Decreto”<sup>1</sup>).

### 1. Estensione del credito di imposta per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale<sup>2</sup>

Il Decreto Aiuti-quater **estende al mese di dicembre 2022, alle medesime condizioni** e con **medesime aliquote**<sup>3</sup> già previste dalle precedenti disposizioni in materia<sup>4</sup>, i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale in favore delle imprese:

- cd “energivore”<sup>5</sup>;
- cd “gasivore”<sup>6</sup>;
- nonché in favore delle imprese diverse da quelle cd. “energivore” e “gasivore”.

<sup>1</sup> D.L. 176 del 18.11.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 270 del 18-11-2022 ed entrato in vigore il giorno successivo (19.11.2022).

<sup>2</sup> Art. 1 DL 176/2022.

<sup>3</sup> Per le imprese cd “energivore” il credito d’imposta è disposto nella misura del 40%, per quelle diverse dalle cd “energivore” nella misura del 30%, per quelle cd “gasivore” e diverse dalle cd “gasivore” nella misura del 40%.

<sup>4</sup> Cfr. D.L. 144/2022.

<sup>5</sup> Imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017, art. 3.

<sup>6</sup> Imprese a forte consumo di gas naturale di cui all’art. 5 del D.L. 1° marzo 2022, n. 17.

Si rimanda alle precedenti circolari<sup>7</sup> per gli approfondimenti circa le modalità di calcolo, di utilizzo e per la disamina delle imprese che possono beneficiare della misura in oggetto in quanto il Decreto non prevede novità al riguardo.

**Novità** sono, invece, previste in merito al **termine di utilizzo** dei crediti **relativi al 3° trimestre 2022 ed ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022**. In particolare, al comma 3, art. 1 del DL 176/2022, viene disposta la proroga per l'utilizzo<sup>8</sup> dei crediti in esame, al **30 giugno 2023** (termine precedentemente fissato al 31 marzo 2023).

Per i crediti in oggetto - e quindi sostanzialmente per i crediti relativi al 3° e 4° trimestre 2022 - si conferma, inoltre, che, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora utilizzato, i beneficiari della misura agevolativa devono inviare all'Agenzia delle entrate entro il 16 marzo 2023<sup>9</sup> un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022, i cui contenuti e modalità di presentazione saranno definiti con successivo provvedimento<sup>10</sup>.

## 2. Misure in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti<sup>11</sup>

Al fine di ridurre l'impatto economico dovuto al persistente eccezionale rincaro di alcuni carburanti, è prevista, per il periodo dal 19/11 al 31/12/2022, la rideterminazione delle accise sugli stessi, tra cui benzina, GPL e gas naturale per autotrazione.

Con riferimento a quest'ultimo è altresì previsto che l'IVA sia applicata con aliquota al 5%.

È inoltre previsto, per gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e per gli esercenti di impianti di distribuzione stradale di carburante, l'obbligo di comunicare le relative giacenze al 31/12/2022 all'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio, entro il 13/1/2023, a pena di sanzioni pecuniarie da 500 a 3.000 euro.

## 3. Misure di sostegno contro il caro bollette<sup>12</sup>

Le imprese con utenze collocate in Italia a loro intestate, con riferimento ai consumi di energia elettrica e gas (per uso diverso dal termoelettrico)

- relativi al periodo dall'1/10/2022 al 31/3/2023 e fatturati entro il 30/9/2023,

<sup>7</sup> Si vedano in particolare le Circolari 6 e 7/2022.

<sup>8</sup> Si ricorda che le modalità di utilizzo sono le medesime previste per la stessa tipologia di crediti relativa ai precedenti periodi dell'anno (Cfr. circolare 7/2022).

<sup>9</sup> Il precedente termine era fissato al 16 febbraio 2023, e per i soli crediti relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022.

<sup>10</sup> Cfr. art. 1 co. 6 DL 176/2022.

<sup>11</sup> Art. 2 DL 176/2022.

<sup>12</sup> Art. 3 DL 176/2022.

- eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo 1/1-31/12/2021

**possono chiederne la rateizzazione** ai rispettivi fornitori entro 30 gg dall'entrata in vigore del Decreto.

Il fornitore, verificata l'effettiva sussistenza delle garanzie del proprio credito previste dalla legge, deve rispondere entro i successivi 30 giorni, specificando:

- la proposta di rateizzazione degli importi che gli sono dovuti;
- il tasso di interesse (eventualmente) applicato;
- la data di scadenza e l'importo delle singole rate mensili (che non possono essere meno di 12 e più di 36).

Il beneficio della rateazione viene meno in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di due rate, anche non consecutive: conseguentemente, l'intero importo dovuto dovrà essere pagato in unica soluzione.

Le imprese devono scegliere, in via alternativa e per i soli periodi coincidenti (e relativi al 3° e 4° trimestre 2022), se fruire del piano di rateazione in parola o del credito di imposta per i consumi di energia e gas di cui si è detto al par. 1 della presente circolare.

#### 4. Novità in materia di fringe benefit<sup>13</sup>

Il Decreto in esame, incoraggia le misure cd di welfare aziendale innalzando ulteriormente<sup>14</sup> la soglia dell'ammontare massimo di benefit che il datore di lavoro può concedere ai propri dipendenti, senza che tale importo sconti alcuna tassazione. Il provvedimento prevede, infatti, **per l'anno d'imposta 2022 che non concorrono a formare reddito imponibile ai fini IRPEF il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati di valore fino ad un ammontare massimo di euro 3.000**<sup>15</sup>.

Entro la stessa soglia di euro 3.000 è altresì possibile per il datore di lavoro erogare al proprio dipendente importi in denaro per il rimborso di quanto pagato dal proprio dipendente per le **utenze domestiche** del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. È richiesto che le spese per le utenze riguardino immobili adibiti ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, non necessariamente dal dipendente percettore del benefit, ma anche dal coniuge o dai suoi familiari. Non assume rilievo la residenza o il domicilio presso l'immobile, si richiede

<sup>13</sup> Art. 3 co. 10 DL 176/2022.

<sup>14</sup> Rispetto a quanto previsto originariamente nell'art. 12 del DL 115/2022.

<sup>15</sup> A norma del quale non concorrono a formare reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta ad euro 258,23.

semplicemente, infatti, che le spese siano realmente sostenute dal dipendente o da uno dei suoi familiari<sup>16</sup>.

Sono inoltre richiesti alcuni adempimenti,<sup>17</sup> tanto al datore di lavoro quanto al dipendente fruitore della misura:

- quanto al primo, occorre che acquisisca e conservi, ai fini di eventuali controlli, idonea documentazione per giustificare la spesa sostenuta dal dipendente (ad es. bollette e relative quietanze di pagamento o, in alternativa, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, mediante la quale il lavoratore attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze e ove si riportino elementi utili ad identificarle)<sup>18</sup>,
- al lavoratore viene invece richiesto di attestare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, l'effettivo sostenimento delle spese oggetto del benefit (ovvero che le stesse non siano state oggetto di altre forme di rimborso totale o parziale). È consigliabile che tale dichiarazione conservata dal lavoratore sia acquisita anche nella documentazione del datore di lavoro che eroga il benefit.

Con riferimento alle fatture per le quali è possibile ottenere il contributo, si precisa che<sup>19</sup> esse possono riferirsi anche a quelle emesse nel 2023, purché riguardino consumi effettuati nel 2022.

Si ritiene doveroso segnalare che la misura agevolativa, riferendosi al periodo d'imposta 2022, implica, che il beneficiario della misura potrà ricevere il contributo al più tardi il 12 gennaio 2023, in virtù del cd "principio di cassa allargato", per rimanere nel perimetro temporale di applicazione della disposizione agevolativa in esame.

Occorre da ultimo specificare cosa succeda nel caso in cui il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche ecceda il limite di euro 3.000. **In caso di superamento del limite stabilito, l'intero importo** (e non la sola eccedenza), **concorrerà a formare il reddito da lavoro dipendente** e quindi, di fatto, verrà interamente tassato.

## 5. Agevolazione per l'adeguamento dei registratori di cassa<sup>20</sup>

I titolari di partita IVA obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, che effettuino l'adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e

---

<sup>16</sup> Cfr circolare Agenzia delle entrate 4 novembre 2022 n. 35/E.

<sup>17</sup> In attesa di eventuali provvedimenti specifici al riguardo, dovrebbe ritenersi applicabile quanto riportato nella circolare n. 35/E del 4 novembre 2022 dell'Agenzia delle entrate.

<sup>18</sup> Cfr. in tal senso la citata circolare n. 35/E del 4 novembre 2022 dell'Agenzia delle entrate.

<sup>19</sup> Sempre in base alla Circolare n. 35/E del 4 novembre 2022.

<sup>20</sup> Art. 8 DL 176/2022.

trasmissione telematica dei corrispettivi al fine di renderli idonei alla gestione della c.d. "lotteria degli scontrini"<sup>21</sup> hanno diritto ad un contributo sotto forma di credito di imposta, nella misura del 100% della spesa sostenuta per il suddetto adeguamento, fino ad un massimo di 50€ per ogni registratore.

Il credito è utilizzabile solo in compensazione, **a partire dalla prima liquidazione periodica dell'IVA, successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa alla spesa per l'adeguamento**, sempre che il **relativo corrispettivo sia già stato pagato con modalità tracciabili**.

## 6. Novità in materia di "Superbonus" per gli interventi nell'edilizia<sup>22</sup>

Il Decreto Aiuti-quater apporta delle rilevanti modifiche al cd "Superbonus", tra l'altro, modificando le condizioni per la sua fruizione, l'aliquota della detrazione e restringendo la platea di soggetti che in futuro potranno potenzialmente beneficiarne.

La materia risulta particolarmente estesa e complessa, pertanto in questa sede ci si limita a segnalare che:

- per gli **interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche** su edifici immobiliari composti da due a quattro unità immobiliari -c.d. "Mini-condominio"- (anche per gli interventi relativi sulle singole unità immobiliari nel condominio o "mini-condominio"), le cui spese risultano sostenute **nell'anno 2023**, l'aliquota si abbasserà al **90%**;
- **gli interventi avviati a decorrere dalla data del 1/1/2023 su unità unifamiliari** non saranno più agevolati ad eccezione degli interventi realizzati da persone fisiche aventi un "reddito di riferimento"<sup>23</sup> non superiore a 15.000 euro;
- viene salvaguardato il previgente regime di detrazione nella misura del 110%, per alcuni interventi già iniziati al 25 novembre 2022.

Vista la varietà delle casistiche lo Studio è a disposizione per verificare l'effetto delle modifiche normative sui singoli casi specifici.

Si segnala infine che il Decreto introduce la possibilità di modificare il periodo di fruizione dei crediti d'imposta in esame ripartendo l'utilizzo anziché nelle attuali 5 (ovvero 4) rate in dieci rate annuali di pari importo previa apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate.

Le quote del credito non utilizzate nell'anno di riferimento non sono rimborsabili né riportabili agli anni successivi.

<sup>21</sup> Cfr. Art. 18 comma 4-bis del D.L. 36/2020.

<sup>22</sup> Cfr. Art. 119 D.L. 34/2020.

<sup>23</sup> Cfr. Art. 9, comma 1, lett. a) n. 3, D.L. 176/2022.

## CONTATTI



**LUIGI MELLONI**

LUIGI.MELLONI@RLVT.IT



**ELIANA RIZZI**

ELIANA.RIZZI@RLVT.IT



RELEVANT  
BUSINESS MATTERS

RLVT - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

VIA AMEDEO AVOGADRO, 12/A - 10121 TORINO - ITALIA T. +39 011 55 67 222 - INFO@RLVT.IT